

Qualifiche extra-Ue con riconoscimento veloce

Raccomandazione

All'Europa servono competenze dall'edilizia ai trasporti passando per l'It

Professioni regolamentate verso l'allineamento anche senza test linguistico

Marina Castellaneta

Per aiutare le imprese europee a colmare le gravi carenze di manodopera dovute anche, ma non solo, al calo demografico e favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali di cittadini extra-Ue per l'accesso a professioni regolamentate, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione 2023/2611 sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie legislazione) del 24 novembre, la raccomandazione punta a soddisfare la domanda di lavoratori qualificati che non può essere colmata unicamente dalla forza lavoro dell'Unione. La Commissione ha sottolineato lo stretto rapporto tra lacune di personale qualificato in settori come l'edilizia, l'industria manifatturiera, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei trasporti, dei servizi professionali, della sanità e dell'assistenza a lungo termine e l'effettiva realizzazione dell'Ue come leader mondiale competitivo e polo «per le tecnologie a zero emissioni

nette». Questo – scrive Bruxelles – impone un duplice intervento: uno affidato agli Stati che devono migliorare il livello di competenze e la riqualificazione dei lavoratori e uno che può subire, in positivo, l'intervento dell'Unione attraverso la mobilità dei lavoratori nell'ambito del mercato interno. Nel 2022 – precisa Bruxelles – è stato evidente un tasso di sovra-qualificazione rispetto al lavoro svolto da parte di cittadini extra-Ue, con una percentuale del 39,4% per i cittadini di Paesi terzi rispetto al 31,8% per quelli provenienti da altri Stati membri e del 21,1% per i cittadini dello Stato membro preso in esame. Con una perdita economica indiscutibile sia a livello individuale sia dell'Unione. La direttiva 2011/1883 che ha istituito la Carta blu, non è bastata e, così, la Commissione punta a un riconoscimento delle qualifiche e delle competenze di cittadini di Paesi terzi più rapido.

In particolare, Bruxelles ha dettato i principi per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di Stati terzi incentrato su un approccio basato «sul primato delle competenze» e dell'esperienza e non unicamente delle qualifiche. Non solo. La Commissione chiede agli Stati di eliminare il riconoscimento delle qualifiche nei casi di assunzione in professioni non regolamentate, procedendo, invece, a una raccolta di informazioni che permette «la comprensione e il confronto delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi al fine di sostenere l'assunzione, se necessario».

Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero investire sui centri nazionali di informazione della rete europea e sui centri nazionali di informazione sul

riconoscimento accademico (Enic). Per raggiungere il migliore risultato di incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli Stati membri devono fare in modo che le procedure per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche sia non solo di facile utilizzo, ma anche che riduca al minimo gli oneri amministrativi per i richiedenti. Un supporto per l'abbattimento dei costi può arrivare anche dall'utilizzo del sistema eTraslation messo a disposizione dalla Commissione. Resta il nodo della verifica dell'autenticità: in casi di dubbio sull'autenticità dei documenti gli Stati devono contattare le autorità di Paesi terzi o chiedere prove supplementari.

Il Capo IV della raccomandazione è interamente dedicato al riconoscimento delle qualifiche professionali che danno accesso alle professioni regolamentate. Agli Stati è richiesto un allineamento con le procedure previste dalla direttiva 2005/36: le autorità nazionali, quindi, dovrebbero richiedere documenti simili per numero e per tipologia a quelli previsti per i cittadini Ue, senza che il riconoscimento sia condizionato alla conoscenza linguistica salvo per alcune professioni e, in ogni caso, nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità.

Le autorità nazionali dovranno considerare l'esperienza professionale di tre anni conseguita in un altro Stato membro che ha già proceduto al riconoscimento del titolo e applicare misure compensative solo in situazioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2005/36. Va assicurata, inoltre, la facoltà di scelta tra un tirocinio di adattamento e una prova attitudinale.